

STATUTO della FONDAZIONE "....."

Art. 1

Denominazione e sede

È costituita una **Fondazione** denominata "....." con sede legale in Macugnaga, via che intende operare in ambito *regionale*.

Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile e dalle leggi collegate.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili neanche in forma indiretta.

Art. 2

Scopo

La Fondazione persegue le seguenti finalità:

- a) promuovere lo sviluppo turistico del Comune di Macugnaga e valorizzarne il territorio;
- b) promuovere e valorizzare la pratica sportiva agevolando e creando ogni utile presupposto per una efficiente gestione, da parte di appositi enti o società concessionari di gestione, degli impianti presenti sul territorio del Comune;
- c) sostenere e promuovere la crescita anche culturale di Macugnaga quale tipica località Walser.

A tal fine la Fondazione:

- a) incentiva ed agevola il coordinamento nella gestione dei diversi impianti sportivi presenti sul territorio del Comune di Macugnaga;
- b) valorizza gli impianti sportivi anche da un punto di vista strutturale, favorendo con ogni mezzo la manutenzione e alla corretta gestione da parte degli enti o società concessionari di gestione degli stessi;
- c) predispone e/o valuta un progetto integrato di sviluppo territoriale attraverso la valorizzazione delle risorse ambientali, turistiche culturali e paesaggistiche del territorio;
- d) organizza iniziative e manifestazioni, sportive e non, in particolare a scopo promozionale.

La Fondazione, per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, favorisce il coinvolgimento e la partecipazione di soggetti ed enti pubblici e privati.

Art. 3

Attività strumentali, accessorie e connesse

La Fondazione, può svolgere ogni altra attività ausiliaria e/o strumentale, affine e/o complementare, utile o solo opportuna in funzione del perseguimento delle proprie finalità. A titolo esemplificativo, la Fondazione, nel rispetto della normativa di diritto privato e (per quanto eventualmente applicabile) pubblico e comunitario, può dunque:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui (senza l'esclusione di altri) l'acquisto, a qualsiasi titolo, di beni o servizi; l'assunzione di personale, la stipulazione di mutui (a breve o a lungo termine) e l'assunzione di finanziamenti di ogni tipo, l'acquisto (in proprietà o in diritto di superficie) di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere (anche trascrivibili nei pubblici registri) con enti pubblici o privati, che

siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti od a qualsiasi titolo detenuti;
- c) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività;
- d) partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima (la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti);
- e) costituire ovvero partecipare a società di capitali e (quale socio a responsabilità limitata) a società di persone che svolgano in via esclusiva attività strumentale al (o coerente con il) perseguimento degli scopi statutari;
- f) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, mostre ed esposizioni, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte le iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, il sistema culturale nazionale e internazionale, i relativi addetti e il pubblico;
- g) istituire premi e borse di studio;
- h) svolgere attività di raccolta fondi e finanziamenti per la realizzazione ed il sostegno delle proprie iniziative;
- i) svolgere ogni altra attività diretta o di supporto al perseguimento dei fini istituzionali.

Articolo 4

Vigilanza

L'Autorità competente vigila sull'attività della Fondazione ai sensi della normativa vigente.

Art. 5

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- a) dal fondo di dotazione, costituito dal denaro, dai beni mobili ed immobili e da altre "utilità spendibili" per il perseguimento degli scopi conferiti dal Fondatore originario in sede di costituzione e/o da altri partecipanti;
- b) dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa eventualmente acquistati, secondo le norme del presente Statuto;
- c) dalle elargizioni di enti pubblici e di soggetti privati, espressamente destinati ad incrementare il patrimonio;
- d) dalle somme derivanti dalle rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, vengano destinate ad incrementare il patrimonio stesso;
- e) dai contributi attribuiti al fondo di dotazione dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.

Art. 6

Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- b) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espres-

mente destinate ad incrementare il patrimonio;

c) da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici e non imputati a patrimonio;

d) dai contributi del Fondatore o dei Partecipanti e non imputati a patrimonio;

e) dai ricavi delle attività istituzionali, strumentali o connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per il perseguimento dei suoi scopi.

Art. 7

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di novembre il Consiglio di amministrazione approva il bilancio economico e finanziario di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile il bilancio consuntivo di quello decorso, entrambi predisposti dal Consiglio stesso (o dal Direttore Generale se istituito dal Regolamento interno di cui all' art. 17).

Entro venti giorni dalla loro approvazione il bilancio economico e finanziario di previsione e il bilancio d'esercizio devono essere trasmessi al Fondatore ed ai Partecipanti, accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del Collegio dei revisori dei conti.

Nella redazione del bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e della nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti, dovranno essere seguiti, per quanto compatibili con la natura e lo scopo dell' Ente, i principi previsti dagli articoli 2423 *bis* e seguenti del Codice Civile.

Gli organi della Fondazione aventi potere di rappresentare l' ente ai sensi del presente statuto, nell'ambito delle rispettive competenze possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato. Gli impegni di spesa e le obbligazioni assunte non possono quindi eccedere i detti limiti.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestioni precedenti, prima che per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali, per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 8

Documento programmatico annuale e pluriennale

Il documento programmatico pluriennale è il documento che determina (per il periodo di durata in carica del Consiglio di Amministrazione) strategie, priorità ed obiettivi da perseguire, nonché i relativi programmi di intervento. Il documento viene predisposto dal Consiglio di Amministrazione entro novanta giorni dall'entrata in carica e viene, entro i venti giorni successivi, trasmesso al socio Fondatore.

Entro il 31 ottobre di ogni anno il Presidente predispose il documento programmatico annuale, relativo all'attività da svolgersi nell'esercizio successivo, nel rispetto dei criteri generali formalizzati dal Consiglio, con il documento di cui al precedente paragrafo. Entro i venti giorni successivi il Presidente provvede ad in-

viare copia del documento programmatico annuale al socio fondatore.

Art. 9

Membri della fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatore Promotore;
- Partecipanti Fondatori;
- Partecipanti.

Art. 10

Fondatori Promotori

E' Fondatori Promotore il Comune di Macugnaga.

Art. 11

Partecipanti fondatori e Partecipanti

Possono divenire **Partecipanti Fondatori**, nominati tali in esecuzione di conforme deliberazione del Consiglio di amministrazione, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscono al Fondo di dotazione ed al Fondo di gestione, mediante un contributo pluriennale in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio d'Amministrazione stesso.

Possono ottenere la qualifica di **Partecipanti** le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, non assumendo la qualifica di partecipanti Fondatori e condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di amministrazione ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

Il Consiglio di amministrazione potrà determinare con regolamento la suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

I Partecipanti Fondatori ed i Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

La qualifica di Partecipante Fondatore e di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato o l'attività di particolare rilievo prestata o i beni attribuiti risultano utilizzabili.

Art. 12

Esclusione e recesso

Il Consiglio di Amministrazione decide con il voto favorevole di almeno 3 (tre) consiglieri l' esclusione dei Partecipanti Fondatori ed a maggioranza semplice quella dei Partecipanti, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- b) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- c) comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- d) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;

- e) apertura di procedure di liquidazione;
 - f) fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.
- I Partecipanti Fondatori e i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. I Fondatori Promotori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.

Art. 13

Organi della fondazione

Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di amministrazione;
- b) il Presidente della Fondazione;
- c) l'Assemblea dei Fondatori e dei Partecipanti;
- d) il Collegio dei revisori;
- e) il Comitato tecnico-scientifico;
- f) (eventuale) il Direttore Generale.

Art. 14

Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque membri, nominati nel modo seguente:

- * tre componenti, tra cui il Presidente della Fondazione, nominati dal Comune di Macugnaga;
- * due componenti nominati dall'Assemblea dei Fondatori e dei Partecipanti.

Il primo Consiglio di Amministrazione è interamente nominato in sede di Costituzione dal Fondatore Promotore. Esso è parimenti interamente nominato dal Fondatore Promotore, nel caso non esistano almeno tre tra Partecipanti fondatori e Partecipanti.

I membri del primo Consiglio di Amministrazione, come sopra nominati, durano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina, salvo volontarie dimissioni o revoca per giusta causa da parte del soggetto che li ha nominati. Essi possono essere riconfermati.

Salvo quanto disposto dal comma che precede tutti i membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica per dieci esercizi, salvo volontarie dimissioni o revoca per giusta causa da parte del soggetto che li ha nominati. La revoca è disposta dall'organo nominante e deve essere comunicata all'interessato, con un preavviso minimo di giorni trenta.

Il Consigliere che, senza un giustificato motivo, non partecipa a due riunioni consecutive del Consiglio di amministrazione può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. Alla riunione del Consiglio che dichiara la decadenza può partecipare il Consigliere assenteista ma senza diritto di voto. Egli non viene conteggiato ai fini dei quorum.

Il Consiglio che dichiara la decadenza procede alla nomina di un nuovo consigliere. Parimenti, in caso di dimissioni o decesso, il Consiglio provvede alla sostituzione dei Consiglieri cessati tramite cooptazione. Tali nomine avranno termine allo scadere del triennio previsto per gli altri Consiglieri in carica.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria gestione della Fondazione e provvede alla stessa con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dello scopo della Fondazione ed in particolare:

- a) stabilisce le linee generali dell'attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi di cui al precedente articolo 2;

- b) fissa i criteri per divenire Partecipante Fondatore e Partecipante, ai sensi del presente Statuto e procede alla relativa nomina;
- c) approva il bilancio di previsione ed il conto consuntivo;
- d) delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni nonché in ordine all'acquisto, alienazione e permuta di beni mobili ed immobili;
- e) nomina al suo interno il Presidente, che è anche Presidente della Fondazione;
- f) nomina il Collegio dei revisori;
- g) nomina il Comitato Tecnico Scientifico;
- h) delibera l'approvazione e le successive modifiche dell'eventuale Regolamento interno della Fondazione, preventivamente concordato con il Fondatore.

I poteri di gestione ordinaria ed esecutiva possono essere delegati dal Consiglio a singoli Consiglieri e, se previsto dall'eventuale Regolamento, anche al Direttore Generale ai quali, nei limiti dei poteri loro delegati, spetta la rappresentanza della Fondazione.

Le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese autorizzate e debitamente documentate.

Art. 15

Convocazioni e quorum

Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno, per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo; esso è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno uno dei suoi membri.

L'avviso di convocazione deve recare il giorno, l'ora e il luogo della seduta, nonché l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. La convocazione deve pervenire al domicilio dei Consiglieri almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, a mano, o tramite fax, e-mail con ricevuta di ritorno, servizio postale o telegrafico. In caso d'urgenza la convocazione può essere effettuata fino a ventiquattro ore prima della seduta a mezzo telegramma.

Il Consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei suoi membri; in seconda convocazione, la riunione è valida se sono presenti almeno il Presidente (o chi lo sostituisce) ed un altro membro.

Anche in mancanza di formale convocazione il Consiglio è validamente costituito in forma totalitaria quando sono presenti i tre dei suoi componenti e i restanti comunicano per iscritto di essere a conoscenza della riunione e di non opporsi agli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Consiglio d'Amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei presenti; quando la riunione risulti valida con la presenza di soli due membri è necessaria l'unanimità dei voti.

Delle deliberazioni è redatto apposito processo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione, nominato dallo stesso Presidente fra i presenti, su apposito libro, da conservare con le modalità previste per l'omologo libro delle società di capitali.

Art. 16

Presidente della Fondazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è anche il Presidente della Fondazione ed è nominato dal Consiglio di Amministrazione. Il primo Presidente è nominato in sede di costituzione dal Fondatore Promotore.

Egli ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi; agisce e resi-

ste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale; esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione.

Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi con scopi analoghi o affini a quelli della Fondazione.

Egli, sulla base di conforme delibera del Consiglio di amministrazione, può conferire la rappresentanza della Fondazione, nei limiti delle delega, agli eventuali amministratori delegati e, per singoli atti o categorie di atti, al Direttore Generale (se istituito).

Il Presidente dura in carica per dieci esercizi ed è rinominabile, ma per non più di ulteriori due mandati. Il primo Presidente dura in carica tre esercizi in conformità al disposto dell' art. 14.

Egli può nominare, fra i Consiglieri in carica, un Vicepresidente, per garantire la propria sostituzione, nei casi di assenza od impedimento.

Art. 17

Direttore Generale

Il Regolamento interno (di cui al precedente art. 14, c. 4 lett. "h") può prevedere che il Consiglio di Amministrazione nomini un Direttore Generale, responsabile del buon andamento amministrativo, contabile e finanziario della Fondazione, precisandone funzioni e responsabilità.

Art. 18

Assemblea dei Fondatori e dei Partecipanti

L'Assemblea della Fondazione è composta dai Fondatori promotori, dai Partecipanti fondatori e dai Partecipanti. Partecipanti fondatori e Partecipanti non possono essere complessivamente in numero inferiore a tre.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno ed è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea è convocata dal Presidente della Fondazione, che la presiede, ma senza diritto di voto.

L'assemblea è convocata dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno uno dei suoi membri.

L'avviso di convocazione deve recare il giorno, l'ora e il luogo della seduta, nonché l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. La convocazione deve pervenire al domicilio di Fondatori promotori, Partecipanti fondatori e Partecipanti almeno 15 (quindici) giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, a mano, o tramite fax, e-mail con ricevuta i ritorno, servizio postale o telegrafico. In caso d'urgenza la convocazione può essere effettuata fino a 96 (novantasei) ore prima della seduta a mezzo telegramma.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea è validamente costituito in forma totalitaria quando sono presenti tutti gli aventi diritto e nessuno si oppone agli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 19

Competenze dell'assemblea

L'Assemblea dei Fondatori e dei Partecipanti:

- a) nomina due componenti del Consiglio di Amministrazione;
- b) delibera a maggioranza assoluta esclusivamente per iniziativa del Fondatore promotore, eventuali modifiche dello Statuto,;

- c) delibera, esclusivamente per iniziativa del Fondatore promotore, con la maggioranza di almeno i 4/5 dei suoi componenti di proporre lo scioglimento della Fondazione alla competente Autorità amministrativa;
 - d) delibera l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori;
 - e) delibera su ogni altra questione rimessa dallo Statuto alla sua competenza o che le venga sottoposta dal Consiglio di Amministrazione o dal Fondatore Promotore.
- L'Assemblea può formulare pareri consultivi e proposte su attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, sottoposti al Consiglio di Amministrazione.

Art. 20

Comitato Tecnico Scientifico

Il Comitato tecnico-scientifico è composto da un minimo di tre membri, nominati dal Consiglio d'Amministrazione fra persone in possesso di una specifica e conclamata competenza tecnico-scientifica nell'ambito delle materie d'interesse della Fondazione.

Il Comitato tecnico-scientifico cura i profili tecnico scientifici e di (eventuale) ricerca in ordine all'attività della Fondazione e svolge una funzione tecnico-consultiva in merito al documento programmatico annuale e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere.

Il Comitato tecnico-scientifico è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione.

Il Comitato tecnico-scientifico delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Delle riunioni del Comitato è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione e dal Segretario nominato tra i presenti.

Art. 21

Collegio dei revisori

Il Collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzione di Presidente, e due supplenti, iscritti nel Registro dei Revisori Contabili, nominati dal Consiglio di amministrazione, che designa anche il Presidente del Collegio. Il primo Collegio dei revisori è nominato in sede di costituzione dal Fondatore Promotore.

Il Collegio dei revisori è l'organo consultivo contabile che vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, effettua verifiche di cassa.

I Revisori possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

I Revisori restano in carica per tre esercizi sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati.

Art. 22

Scioglimento

La Fondazione si scioglie nei casi previsti dalla legge.

Esclusivamente su proposta del Fondatore, l'Assemblea dei Fondatori e dei Partecipanti, secondo quanto indicato nel precedente articolo 19, potrà deliberare di proporre alla competente Autorità amministrativa lo scioglimento della Fondazio-

ne.

In caso di scioglimento il Consiglio di amministrazione nominerà un liquidatore e comunicherà la nomina al Presidente del Tribunale competente per sede.

La fase di liquidazione è regolata dalle norme di legge in materia.

In caso di scioglimento della Fondazione, il patrimonio verrà devoluto al Comune di Macugnaga.

Art. 23

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile e delle eventuali leggi speciali in materia.

Art. 24

Norma transitoria

Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata dal Fondatore Promotore in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati.

I componenti gli organi così nominati resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina.